



**FOGLIO INFORMATIVO relativo
al mutuo chirografario Conto Domino a tasso indicizzato**

Foglio informativo n. 27
Data ultimo
Aggiornamento 01/10/2009
Versione: 005

Sezione I – Informazioni sulla banca

Cassa Rurale ed Artigiana S.Giuseppe Credito Cooperativo Camerano – S.C.

Sede legale e amministrativa: *Camerano (An) via Mons. Donzelli 34/36*
e-mail: *banca@camerano.bcc.it*
Codice ABI: *08973*
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4305.9.0

Registro delle imprese Tribunale di Ancona n. 1382

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale: 1.757 euro al: 31/12/2008
Riserve: 22.106.235 euro al: 31/12/2008

① Generalità del soggetto intermediario (*nome e cognome – indirizzo/sede legale*)

② Dipendente della Cassa Rurale ed Artigiana S.Giuseppe Credito Cooperativo Camerano –An

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente foglio informativo nonché dell'avviso sulle "principali norme di trasparenza" dal soggetto sopra indicato (firma del cliente)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica del mutuo chirografario

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Mutuo chirografario per il credito al consumo

Con il contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo la banca consegna al cliente che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore) una somma di denaro di importo non inferiore a € 154,94 e non superiore a € 30.987,41 dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

E' riconosciuta facoltà al cliente di estinguere il finanziamento rimborsando capitale ed

interessi maturati senza oneri aggiuntivi richiesti dalla banca a titolo di penale (art. 125 DLgs 385/93).

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario.

RISCHIO DI TASSO

Il mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio di tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.

RISCHIO DI CAMBIO

(in caso di mutuo in valuta estera)

Nel mutuo chirografario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente, oltre al predetto "rischio di tasso", un "rischio di cambio" determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Tasso di interesse annuo applicato al mutuo (massimo):	Euribor a 3 mesi rilevato per valuta (attualmente 0,739%) aumentato di 175 b.p. = 2,489%	
Tasso soglia	Non superiore al 4,50%	
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora massimo):	3 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora	
Spese di istruttoria:	0,50% dell'importo erogato: minimo € 25,00 massimo € 1.000,00 per i soci ed € 2.000,00 per i non soci.	
Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93:		€ 5,00
Bollo :	su contratti non soggetti all'imposta sostitutiva :	€ 34,20 per le persone fisiche € 73,80 per le persone giuridiche
Imposta sostitutiva ex art. 15 Dpr 601/73:	nella misura di legge, attualmente pari allo 0,25%-2,00% da calcolarsi una-tantum, sull'importo nominale del finanziamento	
Spese notarili (eventuali):	Da corrispondere direttamente al professionista incaricato in base all'entità dell'importo richiesto.	Max € 15,00
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale		Rateizzazione mensile € 1,29
Commissione di incasso rata mensile		Rateizzazione trimestrale € 2,00
		Rateizzazione semestrale € 2,60
		zero € 1,50
Spese per invio trasparenza:		
Spese per invio estratto conto:		
spese per ricerche su documenti di archivio e similari comprese quelle disposte dall'Amministrazione Finanziaria ex legge 413/91	€ 10, 00 (più spese vive)	
spese per fotocopie	€ 7,00	
Spese per informaz.di carattere commerciale	€ 10,00	
spese per certificazione rapporti ad uso successione	€ 15,00 (più spese vive)	
spese per certificazione interessi attivi e passivi	€ 10,00	
spese per altre certificazioni (capacità finanziaria per studio/soggiorno all'estero, ecc.)	€ 25,00	
spese per rilascio dichiarazioni su rapporti estinti (oltre a spese vive)	€ 20,00	
spese per rilascio autentiche di titoli o scritture relative a prestiti in essere con clienti deceduti, richieste ad uso successione (oltre a spese notarili)	€ 15,00	
spese per invio solleciti di pagamento	€ 5,00	
Indicatore sintetico di costo (ISC)		5,11% calcolato su capitale figurativo di € 10.000,00 rimborsabile in 60 rate mensili

Sezione IV -Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Il rapporto di mutuo chirografario è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della

costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è

intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Contestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il

cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo.

Fideiussioni - La Banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini previsti dall'art. 1957 cc. ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del debito.

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca. Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull'importo non pagato alle relative scadenze, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Estinzione anticipata del finanziamento - Con il consenso della banca, il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca ha la facoltà di esigere un compenso calcolato sul capitale residuo.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Legenda

Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati.

Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Indicatore sintetico di costo (ISC): è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Camerano 01/10/2009

Cassa Rurale ed Artigiana S.Giuseppe
Credito Cooperativo Camerano - S.C.